

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1006 del 17 giugno 2014**

pag. 1/2

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09****CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI****OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat****NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat****Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2014), come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009, ossia "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato F'.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame (proprio o di terzi) da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

**Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:**

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e smi, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" il presente Standard dispone l'indicazione del:

- Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a **0,2** UBA/ha/anno.
- Carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a **4** UBA/ha/anno.

All'interno della codifica di "pascolo permanente", per le superfici foraggere destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate, il rispetto del presente Standard è garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno una volta l'anno, in alternativa all'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro.

Per le superfici a pascolo permanente ricadenti in “aree montane”, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE e s.m.i, con un potenziale produttivo molto basso (a causa di altitudine, pendenza, tipo di suolo, disponibilità di acqua, esposizione al sole, ecc.), non pascolate, ma destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio, il rispetto del presente Standard è garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno biennale.

**Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.